SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 114

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 settembre all'8 ottobre 1986)

INDICE

ANGELONI: Sulla chiusura temporanea del carcere di Pontremoli (Massa Carrara) e sulla opportunità di potenziare l'organico del personale di custodia addetto a tale carcere (3179) (risp. ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*) *Pag.* 2247

BOZZELLO VEROLE ed altri: Per un sollecito avvio dei lavori di ristrutturazione del palazzo Giusiana in Ivrea (Torino) destinato a sede degli uffici giudiziari e per un ampliamento della giurisdizione del tribunale di Ivrea (2831) (risp. ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*) 2248

CARMENO, IANNONE: Sulle misure che si intende assumere per accelerare la definizione delle pratiche di pensione per invalidità civile, con particolare riferimento alla provincia di Foggia (2785) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2249

DE CATALDO: Sulla veridicità della notizia in merito alla soppressione del tribunale di Lagonegro (Potenza) (2782) (risp. ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*) 2251

Sulla condizione dei manicomi criminali (2834) (risp. ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*) 2251

Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire il regolare funzionamento dell'attività giudiziaria nel circondario di Potenza (3044) (risp. ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*) 2252

Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire un miglior funzionamento della pretura di Torino (3173) (risp. ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*) 2253

DE TOFFOL: Per il sollecito stanziamento dei fondi necessari al completamento, nell'ambito della realizzazione dell'autostrada Venezia-Monaco (Repubblica federale tedesca), dei tratti interessanti le province di Belluno e Treviso (1392) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) *Pag.* 2254

FONTANARI: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire la transitabilità, anche nel periodo invernale, della strada statale n. 42 nel tratto Vermiglio-Passo del Tonale (Trento) (1922) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 2255

FOSCHI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra del signor Antonio Foschi residente a Rimini (Forlì) (3060) (risp. RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 2256

GALDIERI: Per un intervento volto ad eliminare i disagi provocati agli abitanti di San Giorgio a Cremano dall'ubicazione del casello dell'autostrada Napoli-Pompei (1908) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 2257

GARIBALDI: Sulla decisione di alcune commissioni mediche provinciali di sottoporre a visita di revisione i titolari di patenti di guida che furono ricoverati per trattamenti sanitari, ai sensi della legge n. 180 del 1978, e sull'opportunità di disciplinare tale materia con apposito disegno di legge (2970) (risp. CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 2258

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

GIUSTINELLI: Sulle iniziative assunte dalla RAI-TV al fine di consentire le ricezioni dei programmi televisivi nel comune di Ferentillo (Terni) (2702) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 2259

MILANI Eliseo: Sulla mancata concessione del visto d'ingresso al cittadino dello Sri Lanka, Daja Gunarathna, invitato in Italia dall'insegnante Graziella Gargantini di Bergamo (2538) (risp. CORTI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2261

MURMURA: Per un intervento volto a porre fine alla sperequazione retributiva per le ore di straordinario cui è sottoposto il personale appartenente al corpo degli agenti di custodia (2278) (risp. ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*) 2263

NERI: Per un intervento volto a sollecitare l'ANAS e la Società autostrade affinchè venga realizzato lo svincolo in località Santa Croce nel comune di Farra d'Alpago (Belluno) dell'autostrada di Alemagna nel tratto Vittorio Veneto (Treviso)-Ponte nelle Alpi (Belluno) (1614) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 2264

Per l'ammodernamento della strada statale n. 51, «di Alemagna», nel tratto Castellavazzo-Macchietto (Belluno) e per l'istituzione di un ufficio distaccato dell'ANAS in provincia di Belluno (1790) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 2265

PINTO Michele: Sull'opportunità di disporre una breve proroga dei termini previsti per il collocamento a riposo dei magistrati assunti in servizio negli anni 1947 e 1948 (3070) (risp. ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*) 2266

POLLASTRELLI ed altri: Per l'estensione anche al settore della pesca marittima di quanto stabilito dall'articolo 7 della legge 27 febbraio 1984, n. 17, che prevede l'esenzione dal pagamento dell'IVA per i contributi AIMA destinati alla produzione agricola (1631) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) *Pag.* 2268

RIGGIO: Per la sollecita costruzione dello svincolo per Ciminna-Baucina e Ventimiglia di Sicilia sulla strada a scorrimento veloce Palermo-Agrigento (1312) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 2269

SALVATO ed altri: Sui provvedimenti adottati a seguito delle dichiarazioni rilasciate alla rivista «Frigidaire» dal pretore di Torre Annunziata (Napoli), dottor Gargiulo, in ordine ai presunti mandanti dell'assassinio del giornalista Siani (2462) (risp. ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*) 2269

SEGA: Per la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali a tutte le ditte italiane operanti in Libia, danneggiate dai recenti avvenimenti nel Mediterraneo, con particolare riferimento alla situazione della impresa edile Improgeco di Occhiobello (Rovigo) (2981) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2270

VALENZA, MASCAGNI: Per la sollecita nomina del presidente del consiglio di amministrazione dell'ENAP, ente istituito nel 1978 (2203) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2271

VECCHI, FLAMIGNI: Sulle iniziative che si intende assumere per completare i lavori di ristrutturazione dell'ex caserma Bevilacqua di Ferrara, sede dei servizi di foresteria della polizia di Stato, danneggiata da un incendio (2437) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2272

VELLA: Sui licenziamenti operati dalla Standa (2819) (risp. DE MICHELIS, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2273

ANGELONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che la stampa locale ha dato risalto alla notizia che i pochi detenuti ancora soggiornanti nella casa di pena di Pontremoli sono stati trasferiti in altre sedi per permettere al personale di custodia e di vigilanza di usufruire delle ferie a cui ha diritto;

atteso che secondo le notizie apparse sulla stampa l'organico del personale attualmente in servizio presso la casa penale di Pontremoli (sei guardiani, dei quali uno svolge funzioni di responsabile amministrativo, e quattro guardiane che coprono tre turni quotidiani, il primo dalle 7 alle 13, il secondo dalle 13 alle 21 e il terzo dalle 21 alle 7 del giorno successivo) risulta del tutto insufficiente a coprire le esigenze di un servizio di particolare delicatezza e di notevole rilevanza sociale;

considerato che il carcere di Pontremoli a seguito di recente ristrutturazione è tornato praticamente nuovo ed è in grado di ospitare un congruo numero di detenuti «a bassa pericolosità sociale» inviati a Pontremoli per trascorrere gli ultimi tempi di una pena per la massima parte scontata in altre strutture carcerarie;

constatato che la struttura non ha mai potuto funzionare in tutta la sua potenzialità a causa dell'inadeguatezza numerica delle unità operative preposte ai vari servizi;

fatto osservare che il ridotto funzionamento (rispetto alla sua potenzialità) della casa di pena pontremolese fa salire i costi di gestione e vanifica in larga misura lo sforzo finanziario profuso dalla pubblica amministrazione per realizzare una struttura carceraria di tutto rispetto;

rilevato infine che la chiusura del carcere, per le ferie concesse al personale addetto, ha generato nella cittadinanza l'impressione che la sua riapertura avverrà a tempo indeterminato,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il competente Ministero è a conoscenza della chiusura temporanea del carcere di Pontremoli;

2) quali decisioni lo stesso Ministero vorrà adottare, soprattutto in termini di potenziamento dell'organico del personale addetto ai servizi di custodia e vigilanza, per far sì che la casa penale di Pontremoli possa assolvere i suoi compiti al massimo delle potenzialità acquisite in seguito alla sua recente ristrutturazione.

(4-03179)

(23 luglio 1986)

RISPOSTA. — La casa mandamentale di Pontremoli è stata riaperta il 3 febbraio scorso, al termine di cospicui lavori di ristrutturazione, ed ha una capienza di 44 posti-uomini e 21 posti-donne.

L'ispettorato distrettuale di Torino ha effettivamente disposto, in data 5 luglio 1986, il temporaneo sfollamento dell'istituto in questione, per problemi connessi alla carenza del personale di custodia, per permettere allo stesso di fruire del congedo ordinario annuale.

Riguardo al problema del potenziamento dell'organico del personale di custodia, resosi necessario a seguito dell'aumento della ricettività della casa mandamentale, si rileva che con decreto interministeriale si è provveduto ad aumentare da 6 a 10 unità il numero dei custodi e da 4 a 6 unità quello del personale femminile.

Detto personale dipende, sotto l'aspetto organico ed economico, dai comuni, che ne deliberano l'assunzione e provvedono alla stessa mediante concorso pubblico, giusta quanto disposto dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 469.

Le assunzioni del nuovo personale necessario al funzionamento della casa mandamentale di Pontremoli saranno pertanto effettuate da quel comune che provvederà alla copertura dei posti vacanti nelle forme stabilite dalla normativa vigente, previo avviso pubblico.

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

(30 settembre 1986)

BOZZELLO VEROLE, GALLO, CASSOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che il consiglio giudiziario del distretto Piemonte-Valle d'Aosta ha proposto di sopprimere, in un appello inviato al Ministro di grazia e giustizia, sette sedi di tribunale sulle diciassette esistenti (Tortona, Mondovì, Aqui, Casale, Saluzzo, Pinerolo e Ivrea) e quindici preture sulle 56, giudicando «inoperose» queste sedi e ritenendo «indilazionabile la soppressione dei rami secchi, che impediscono il corretto funzionamento della macchina della giustizia»;

che il presidente del tribunale di Ivrea aveva presentato già nel 1979 un progetto inerente le sedi giudiziarie canavesane, tendente ad ampliare la giurisdizione del tribunale di Ivrea, accorpando alla sede eporediense anche i mandamenti di Chivasso e Rivarolo e che detto progetto giace ancora presso il Consiglio superiore della magistratura che dovrebbe esprimere il suo parere;

che la strada del decentramento, battuta in tutti i settori dell'amministrazione statale, sembra invece essere dimenticata nel campo della giustizia dove, al contrario, sarebbe ancora più necessaria, considerate le lungaggini delle procedure che non consigliano certo traumatiche soppressioni di sedi periferiche, ma all'inverso una maggiore ricerca di efficientismo;

che la massiccia presenza di industrie operanti nell'area di Ivrea, anche a livello internazionale, è un fattore certamente da non sottovalutare nell'ambito di un eventuale discorso di riordino, che comunque, considerato che la «Giustizia» è un servizio sociale, non può e non deve tener conto solo degli aspetti finanziariamente onerosi;

che il tribunale di Ivrea, che già attualmente ha giurisdizione mandamentale su circa 200.000 abitanti, potrebbe accogliere anche la popolazione del mandamento della pretura di Rivarolo con 50.000 abitanti, di quella di Chivasso con 80.000 abitanti, di quella di Cuorgnè con 50.000 abitanti, oltre ovviamente agli 80.000 della pretura di Ivrea e ai 60.000 di

quella di Strambino, pervenendo così ad un aggregamento delle preture esistenti nella zona con un criterio di distribuzione sul territorio maggiormente usufruibile da parte della collettività;

che una soppressione, come quella proposta, renderebbe notevolmente oneroso e difficile l'accesso alla giustizia da parte di collettività montane e contadine che dovrebbero spostarsi nella città di Torino, già gravata da problemi di viabilità, parcheggi e servizi vari;

che, infine, è giunta nelle ultime settimane da parte del Ministero di grazia e giustizia la conferma di un finanziamento per completare la ristrutturazione degli uffici giudiziari di Ivrea,

si chiede di conoscere:

quando inizieranno i predetti lavori di ristrutturazione, per un importo di circa tre miliardi, del palazzo Giusiana in Ivrea che potrà così nuovamente accogliere tutti gli uffici giudiziari (tribunale, pretura e procura della Repubblica);

se non si ritenga opportuno ed urgente esaminare ed approfondire la soluzione proposta nel 1979 dal presidente del tribunale di Ivrea, che permetterebbe di risolvere coerentemente il problema con sedi adeguate e decentrate nel Canavese.

(4-02831)

(15 aprile 1986)

RISPOSTA. — In data 10 marzo 1986 questo Ministero ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sui progetti relativi ad opere edili e di restauro artistico per il completamento dei lavori di ristrutturazione di palazzo Giusiana, sede degli uffici giudiziari di Ivrea, per l'importo complessivo di lire 2.892.452.000.

In ordine alla ripresa dei lavori, il comune di Ivrea si è impegnato, con nota 7 febbraio 1986, a provvedere al relativo appalto, dopo che avrà ottenuto il mutuo, previsto ai sensi della citata legge 30 marzo 1981, n. 119.

In data 11 aprile 1986, detto comune ha trasmesso richiesta di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di lire 2.892.452.000.

Quanto alla aggregazione dei mandamenti di Chivasso e Rivarolo al circondario del tribunale di Ivrea, la soluzione proposta e richiamata dagli interroganti, pur se meritevole di attenta considerazione, non sembra tuttavia possa essere realizzata al di fuori di una revisione globale e comparativa dell'intero assetto circoscrizionale degli uffici giudiziari del paese.

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

(1° ottobre 1986)

CARMENO, IANNONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che in provincia di Foggia e in altre province italiane gli invalidi civili devono attendere dai 18 ai 24 mesi dalla data di emissione del decreto di riconoscimento dell'invalidità da parte delle apposite commissioni provinciali prima di poter iniziare a riscuotere le proprie spettanze;

per quali motivi intercorre dai rispettivi provvedimenti questo lungo lasso di tempo e quali misure intenda adottare per superare attese drammatiche.

(4-02785)

(26 marzo 1986)

RISPOSTA. — Questo Ministero segue costantemente l'andamento dei servizi che gestiscono le prestazioni economiche statali in favore dei minorati civili e svolge, nell'ambito di propria competenza, ogni possibile azione per migliorare la relativa normativa, per eliminare disfunzioni e ritardi, per rendere più efficienti i settori operativi, per garantire che la gestione del servizio possa essere assolta nel rispetto dei tempi e delle imprescindibili esigenze dei cittadini.

Al funzionamento ottimale di un servizio così delicato si frappongono, però, alcune obiettive difficoltà. In primo luogo, vi è la complessità delle istruttorie durante il cui corso occorre effettuare riscontri presso una pluralità di amministrazioni. Il secondo elemento di difficoltà è rappresentato dalla vastità della legislazione in materia che rimanda sovente a norme di carattere fiscale e sanitario, nonchè dalla frequenza con cui la normativa viene aggiornata. A ciò va aggiunto il rilievo quantitativo che il servizio di concessione di provvidenze ai minorati civili ha raggiunto in ragione del costante aumento degli aspiranti a tale beneficio.

Nella provincia di Foggia, in particolare, sono in pagamento oltre dodicimila posizioni pensionistiche e alla prefettura vengono inviati mediamente ogni anno circa cinquemila verbali di visite mediche, riguardanti sia il riconoscimento di invalidità, che il riconoscimento di intervenuto aggravamento.

L'incremento del numero degli assistiti è determinato anche dalle norme che hanno esteso ad una cerchia sempre più larga di persone la possibilità di ottenere le prescritte provvidenze.

Ciò ha causato, naturalmente, l'aumento dei verbali di visita medica e la continua revisione di casi già esaminati e decisi in base alla normativa precedente.

Un ulteriore aggravio nel lavoro è stato determinato, infine, dalla revisione dei requisiti di assistibilità dei minorati civili, per la quale attività le prefetture debbono procedere ad uno scrupoloso controllo al fine di conservare le provvidenze soltanto a coloro che ne abbiano diritto.

Le sopra evidenziate circostanze sono all'origine delle numerose difficoltà che incontrano le prefetture nella gestione di tale servizio e, conseguentemente, dei ritardi nella corresponsione delle spettanze ai minorati civili lamentati dagli interroganti. Va comunque precisato che tali ritardi, pur avendo raggiunto talvolta periodi più lunghi, sono contenuti di norma nei 12 mesi.

Questo Ministero ha di recente provveduto a potenziare l'organico della prefettura di Foggia, con nuovi impiegati, alcuni dei quali sono stati destinati al servizio dell'assistenza ai minorati civili. In breve tempo, anche in virtù dell'avviata meccanizzazione del servizio, sarà possibile abbreviare in maniera congrua il lasso di tempo necessario all'erogazione delle provvidenze, andando così incontro alle legittime aspettative degli aventi diritto.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(3 ottobre 1986)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risponde a verità la voce di una ventilata eliminazione del tribunale di Lagonegro, compreso in una lista di cosiddetti tribunali minori da sopprimere;

in caso positivo, se il Governo, considerata la grave situazione in cui verrebbe a trovarsi il Lagonegrese, zona nella quale non sembra opportuna alcuna riduzione dei già poveri servizi esistenti e in particolar modo del servizio della giustizia, non ritenga di dover riesaminare il caso con riferimento alla peculiarità del problema del Mezzogiorno e dell'area del Lagonegrese perchè il servizio sia potenziato e meglio organizzato nell'interesse dei cittadini.

(4-02782)

(26 marzo 1986)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Allo stato, non è in corso alcuna iniziativa volta alla soppressione del tribunale di Lagonegro o di altri tribunali cosiddetti «minori».

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

(1° ottobre 1986)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponde a verità quanto pubblicato sull'«Espresso» del 23 marzo 1986, a pagina 33: «I manicomi criminali non servono nè a curare nè a riabilitare: andrebbero perciò chiusi. Sono queste, in sostanza, le conclusioni di una ricerca "riservata" condotta per conto del Ministero di grazia e giustizia dal Centro umbro per la documentazione storico-psichiatrica. La commissione ministeriale, formata da medici e magistrati, ha messo in luce una situazione ancora più grave di quanto si immaginasse: dei 1800 internati nei sei ospedali psichiatrici giudiziari italiani, più di 500 sono privi di una precisa diagnosi psichiatrica, mentre altri 254 soffrono di disturbi nervosi non particolarmente gravi. Anche i reati di cui sono accusati sono spesso di poco conto (così è nel 40 per cento dei casi: resistenza a pubblico ufficiale, delitti contro la moralità, eccetera).

Ma all'interno della "fossa del leoni" non esistono differenze di trattamento fra ladri di caramelle e pluriassassini: è vietato muoversi all'interno delle strutture dell'ospedale-carcere (78 per cento dei casi), scarsi i contatti con l'esterno (assenti del tutto nel 44 per cento dei casi) e pressochè inesistenti i rapporti con i servizi psichiatrici territoriali.

Escluso dalle novità introdotte dalle riforme carceraria e psichiatrica, il malato di mente rinchiuso nell'ospedale psichiatrico giudiziario non ha praticamente nessuna possibilità di guarire: nel manicomio criminale di Aversa, ad esempio, lavorano in tutto tre medici, compreso il direttore sanitario, e un solo infermiere psichiatrico professionale. In compenso gli agenti di custodia sono 160».

In caso affermativo, l'interrogante chiede di sapere quali sono le iniziative del Governo.

(4-02834)

(15 aprile 1986)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Negli ospedali giudiziari di Aversa, Barcellona, Castiglione delle Stiviere, sezione giudiziaria, Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino e Napoli risultano ristrette complessivamente 1.262 persone (dati relativi al 2 maggio 1986). Per tutti gli internati esiste una precisa diagnosi psichiatrica.

Non è inoltre possibile quantificare il numero dei ristretti per disturbi mentali di lieve entità in quanto lo stato mentale di molti internati varia periodicamente; si riscontrano infatti vari stadi di gravità della patologia con corrispondente grado di pericolosità. I disturbi sono estremamente variabili anche in relazione a risposte positive alla terapia psicofarmacologica e ad iniziative di trattamento psico-relazionale intraprese a favore dei singoli malati.

Non esiste differenziazione di trattamento penitenziario in relazione al reato commesso (ciò che è contrario anche allo spirito della legge n. 354 del 1975), bensì una differenziazione di interventi terapeutici in relazione alla diagnosi effettuata e dunque alla patologia di cui gli internati sono portatori.

È opportuno sottolineare come non sempre esista corrispondenza diretta tra gravità della malattia e gravità del reato commesso.

I contatti con l'esterno sono favoriti soprattutto attraverso i colloqui con i familiari, le licenze giornaliere singole ed i permessi collettivi concessi dal magistrato di sorveglianza e, ancora, tramite le varie attività lavorative o istruttive (corsi professionali) organizzate sia all'interno che all'esterno degli ospedali giudiziari.

Si fa presente ancora che nell'ospedale giudiziario di Aversa il servizio sanitario è garantito da 5 medici di base e da 15 specialisti di cui 6 in psichiatria. Esiste un servizio di guardia medica assicurato per 18 ore giornaliere feriali e 24 ore festive.

Il servizio infermieristico, inoltre, è assicurato da 10 infermieri a parcella e da 22 infermieri di ruolo.

Quanto alle conclusioni della ricerca condotta per conto di questo Ministero dal centro umbro per la documentazione storico-psichiatrica, si fa presente che i risultati della complessa relazione, che involge anche dati di diritto comparato, sono tuttora oggetto di esame e di attenta valutazione da parte di questa Amministrazione.

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

(30 settembre 1986)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che il Consiglio superiore della magistratura, con circolare n. 5704 del 21 giugno 1986, ha deciso di non conferire incarichi di reggenza nelle

preture del circondario di Potenza con indice di lavoro inferiore allo 0,50;

che ciò, in concreto, ha paralizzato l'attività giudiziaria periferica proprio in un momento in cui le competenze delle preture venivano aumentate con la legge 30 luglio 1984, n. 399;

che a tale situazione si è aggiunto il recente rilevante trasferimento di magistrati dal tribunale e dalla pretura di Potenza, senza che si sia provveduto ad alcuna sostituzione, cosicchè il loro già difficoltoso funzionamento è diventato un fatto drammatico;

che, poichè le ripetute segnalazioni al Ministro di grazia e giustizia e al Consiglio superiore della magistratura sono state ignorate, gli avvocati e i procuratori del circondario di Potenza, per protesta, stanno effettuando una astensione totale dalle udienze,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritiene opportuno intervenire al fine di porre rimedio alla grave situazione.

(4-03044)

(11 giugno 1986)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Questo Ministero, con nota in data 9 luglio 1986, ha chiesto al Consiglio superiore della magistratura di derogare, limitatamente al distretto della corte di appello di Potenza e in considerazione della peculiare situazione di quegli uffici giudiziari, a quanto dallo stesso organo stabilito con circolare n. 5700/4 del 21 giugno 1985 in tema di conferimento dell'incarico di reggenza ai vice pretori onorari.

In relazione poi al recente trasferimento di alcuni magistrati dal tribunale e dalla pretura di Potenza, si rileva che le procedure per le relative sostituzioni sono state tempestivamente attivate; si è infatti già proceduto alla pubblicazione dei due posti vacanti nella pretura (pretore dirigente e pretore) nonchè alla pubblicazione di tre dei quattro posti di giudice (su un complessivo organico di dodici magistrati) attualmente vacanti nel tribunale, mentre per la restante vacanza ne è stata richiesta, con nota in data 14 giugno 1986, la copertura in via d'urgenza al Consiglio superiore della magistratura.

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

(30 settembre 1986)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali iniziative intende adottare il Governo per porre rimedio alla grave situazione in cui si trova la pretura di Teramo, capoluogo di provincia e sede di popoloso mandamento, che non riesce a smaltire la grande mole dei processi penali e del lavoro che si stanno sempre più accumulando in quanto, su un organico di tre magistrati, è attualmente presente il solo dirigente, oltre a due vice pretori onorari.

(4-03173)

(22 luglio 1986)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'organico della pretura di Teramo, il cui indice di lavoro è 3,13, prevede, oltre al posto di consigliere pretore, attualmente coperto, due posti di pretore entrambi vacanti.

Per superare le difficoltà sottolineate dall'interrogante, uno dei suddetti posti è stato messo a concorso nel bollettino ufficiale n. 8 del 30 aprile 1986, pubblicato il 10 giugno 1986.

Il secondo posto vacante è stato congelato dal Consiglio superiore della magistratura.

Sono tuttora presenti due vice pretori onorari.

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

(30 settembre 1986)

DE TOFFOL. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso e considerato:

che nel corso di una riunione tenutasi a Roma tra il presidente della giunta e l'assessore ai lavori pubblici della regione Veneto, il direttore dell'ANAS e il direttore generale della società autostrade (IRI) è emersa, così come apparso dalla stampa («Il Gazzettino» di Venezia del 1° novembre 1984), l'ipotesi di una soluzione alternativa (traforo del monte Visentin) al tracciato previsto dal progetto predisposto dalla SPEA per conto della società veneto-bavarese Batia per la realizzazione dell'autostrada Venezia-Monaco;

che tale progetto è stato acquistato nel 1979-80, per la parte riguardante il tracciato di propria competenza territoriale, dalle amministrazioni provinciali di Venezia, Treviso e Belluno con una spesa di oltre 600 milioni di lire:

che sulla base di detto progetto l'ANAS ha iniziato i lavori, passati poi all'IRI con legge n. 531 del 1982, per la costruzione di un traforo per il superamento del Fadalto e di una corsia dell'autostrada Mestre-Longarone, dal traforo a Cadola di Ponte nelle Alpi;

che per la realizzazione di tali lavori sono stati stanziati 30 miliardi e che detti lavori sono in fase di avanzata realizzazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se non ravveda nell'ipotesi di tracciato alternativo e nel conseguente spostamento dell'asse viario un notevole spreco di risorse economiche, territoriali ed ambientali, finora utilizzate per l'acquisto del progetto e per la realizzazione della infrastruttura viaria;

se non ritenga invece necessario l'intervento dello Stato e dell'IRI per creare una adeguata disponibilità finanziaria al fine di determinare le possibilità per il completamento delle tratte e del traforo citati in premessa, nonchè per la realizzazione del tratto autostradale dal termine dell'autostrada Mestre-Vittorio Veneto (barriera di Alemagna) fino al traforo del Fadalto, nel versante trevigiano, e da Cadola a Pian di Vedoja, in provincia di Belluno.

(4-01392)

(20 novembre 1984)

RISPOSTA. — Il progetto esecutivo del tratto di autostrada da Vittorio Veneto a Pian di Vedoja, ultimato in questi giorni, è stato elaborato secondo il tracciato prescelto, tra le diverse ipotesi esaminate in sede di studi preliminari, d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici, il presidente dell'ANAS e la regione Veneto, nonchè la Società autostrade.

Tale tracciato consente di utilizzare le opere in costruzione da parte dell'ANAS integrandole, nel complesso dei lavori autostradali, in modo tale da aversi un'autostrada a doppia carreggiata da Vittorio Veneto (barriera di Alemagna) a Pian di Vedoja.

Il tracciato in questione ha ricevuto, altresì, il benestare di legge da parte degli enti locali e degli organi periferici dello Stato, all'uopo preposti.

Peraltro, per l'adeguamento della strada statale n. 51 «di Alemagna», l'ANAS ha appaltato nel tratto Sella di Fadalto-Cadola 3 lotti in variante alla statale stessa, in base al tracciato del progetto predisposto a suo tempo dalla società SPEA per la realizzazione dell'autostrada Venezia-Monaco.

La legge n. 531 del 12 agosto 1982, all'articolo 8, punto *c*), ha previsto in concessione alla Società autostrade il completamento dell'autostrada Mestre-Vittorio Veneto con la costruzione del tronco Vittorio Veneto-Pian di Vedoja.

A seguito di detto disposto di legge, il progetto dei 3 lotti in costruzione dall'ANAS è stato adeguato a caratteristiche autostradali al fine di realizzare una delle carreggiate della sede autostradale.

Il detto tronco in costruzione, che verrà ultimato presumibilmente nel 1987, dovrà essere consegato alla Società autostrade che dovrà realizzare sia la carreggiata di monte, a completamento del tratto stesso, sia il prolungamento fino a Pian di Vedoja nonchè tratti intermedi stralciati dai lotti in corso di esecuzione.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(2 ottobre 1986)

FONTANARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che nella passata stagione invernale la strada statale n. 42 è stata interrotta per ben 31 giorni nel tratto Vermiglio-Tonale, che costituisce l'unico collegamento con la provincia di Trento e con il comune di Vermiglio della nota località turistica del Passo del Tonale, che in gran parte appartiene al territorio ed all'economia dello stesso comune di Vermiglio;

che tale situazione ha pesato notevolmente sul bilancio della stazione turistica, sia perchè è venuto a mancare un notevole flusso di clientela, soprattutto di oltre-confine (Brennero), che non ha accettato di sobbarcarsi a percorsi alternativi molto più lunghi nè al pericolo di «segregazione», sia per la paralisi delle strutture impiantistiche causata dalla troppo frequente impossibilità di gran parte degli addetti, pendolari dalla valle sottostante, di raggiungere tempestivamente il posto di lavoro;

che tale situazione ha compromesso anche i servizi essenziali necessari per residenti ed ospiti (scuola, assistenza sanitaria, poste, rifornimenti, eccetera);

che gli operatori ed i residenti del Passo del Tonale, nonchè le autorità comunali di Vermiglio, hanno esposto i motivi di disagio, pur sottolineando l'opera del personale e dei mezzi dell'ANAS, preziosa e costante, ma evidentemente non adeguata alla situazione,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministero e l'ANAS non ritengano opportune una più incisiva programmazione ed un'eventuale maggior dotazione di mezzi che consentano una maggiore garanzia per la prossima stagione invernale del collegamento Vermiglio-Passo del Tonale ed evitino i disagi lamentati.

(4-01922)

(23 maggio 1985)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione sopra specificata, si fa presente che l'ANAS ha individuato una serie di interventi per ridurre l'eventualità e la durata delle interruzioni lungo il tratto Passo Tonale-Vermiglio della strada statale n. 42, come gallerie artificiali, pannelli e dispositivi paravalanghe.

Si è pertanto disposta la redazione di appositi progetti e perizie, prevedendo una graduazione degli stessi in relazione ad obiettivi criteri di necessità e urgenza e compatibilmente con le disponibilità finanziarie esistenti.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(2 ottobre 1986)

FOSCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se è stata definita la pratica di pensione di guerra, diretta, di Antonio Foschi, nato a Coriano (Forlì) il 24 settembre 1917, residente a Rimini, via San Francesco n. 28.

La posizione presso il Ministero del tesoro è contraddistinta col n. 9003269 ed è stata caratterizzata da una liquidazione *una tantum* di 264.000 lire in data 1° agosto 1966.

A seguito ricorso per aggravamento, la commissione medica pensioni di Bologna riconobbe l'aggravamento, in data 26 marzo 1984, con la seguente diagnosi: «per constatato aggravamento: tabella A, 8ª categoria, perchè ormai è inemendabile».

Il Ministro del tesoro non ha fino ad oggi risposto.

(4-03060)

(12 giugno 1986)

RISPOSTA. — Con istanza inviata direttamente alla commissione medica per le pensioni di guerra di Bologna in data 15 febbraio 1984, il signor Antonio Foschi ha chiesto la revisione della sua posizione pensionistica per aggravamento dell'infermità «ipoacusia pantonale sinistra Vc = *ad concham*», a suo tempo indennizzata con quattro annualità della pensione di ottava categoria.

Sottoposto ai prescritti accertamenti sanitari il 23 marzo successivo, il predetto è stato riscontrato affetto da «cofosi sinistra con P.P.U. = 97,2%» ritenuta ascrivibile, per constatato aggravamento, alla ottava categoria vitalizia, come accennato dall'onorevole interrogante.

Pervenuto il verbale relativo alla suindicata visita, si è rilevato che, in tale sede, il predetto, oltre alla surriferita affezione auricolare sinistra, era stato riscontrato affetto anche da «cofosi destra».

Occorreva, quindi, prima di adottare determinazioni al riguardo, interpellare, ai sensi dell'articolo 107, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la commissione medica superiore per stabilire se quest'ultima affezione, di nuovo riscontro, avesse relazione con l'infermità auricolare sinistra ammessa a pensione o, quanto meno, se, nella fattispecie, fosse applicabile il disposto di cui all'articolo 19, comma secondo, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 915. Tale norma, infatti, stabilisce che, nel caso in cui l'invalido, dopo aver conseguito pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte l'organo superstite, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due organi.

Poichè il fascicolo del signor Foschi trovavasi presso la Corte dei conti per la trattazione del ricorso giurisdizionale n. 808750 prodotto contro il decreto ministeriale n. 2417300 del 20 marzo 1970 — provvedimento, questo, con il quale fu respinta una precedente istanza di aggravamento — si rendeva necessario, per poter sottoporre il caso, come anzidetto, all'esame della commissione medica superiore, chiedere alla suindicata magistratura la restituzione, in via temporanea, del fascicolo in questione.

Pervenuto il fascicolo in data 18 luglio 1986, si è provveduto, con elenco n. 305 del 30 luglio successivo, a trasmettere gli atti al suddetto superiore collegio medico il quale, al fine di poter esprimere il proprio giudizio in merito a quanto sopra precisato, ha disposto che il signor Foschi venisse convocato a Roma l'8 ottobre prossimo, per essere sottoposto a visita diretta.

Si assicura l'onorevole interrogante che, non appena la commissione medica superiore avrà fatto conoscere, in proposito, il proprio avviso, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i conseguenti provvedimenti, tenendo comunque presente che l'eventuale ulteriore trattamento economico da liquidare non potrà avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985 (articolo 24, comma secondo, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
RAVAGLIA

(1° ottobre 1986)

GALDIERI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Visto il caos che ogni giorno paralizza San Giorgio a Cremano (Napoli), comune di 80.000 abitanti, per l'infelice ubicazione del casello autostradale della Napoli-Pompei, l'interrogante chiede se il Ministro non intende intervenire per modificare tale stato di cose, che è fortemente punitivo per i cittadini di San Giorgio a Cremano.

(4-01908)

(22 maggio 1985)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione in oggetto specificata si risponde per delega del Ministero dei trasporti e si rappresenta che la modifica dell'attuale assetto dello svincolo di San Giorgio a Cremano dell'autostrada Napoli-Pompei è previsto nel nuovo piano finanziario di recente presentato dalla concessionaria Società autostrade meridionali ai sensi della legge n. 53 del 1982.

Detto piano finanziario trovasi ora presso gli uffici dell'ANAS in sede istruttoria e sarà successivamente sottoposto all'esame del consiglio di amministrazione della stessa non appena saranno state operate le necessarie verifiche preliminari.

Il Ministro del lavori pubblici
NICOLAZZI

(2 ottobre 1986)

GARIBALDI. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se siano a conoscenza che da parte di commissioni mediche provinciali (ad esempio Alessandria) si sottopongono a visita di revisione soggetti titolari di patenti automobilistiche i quali sono stati ricoverati per trattamenti sanitari volontari e obbligatori (*ex lege* n. 180 del 1978);

se ciò derivi da disposizioni impartite da organismi sanitari centrali o regionali e, nell'affermativa, di quali disposizioni (e procedure) si tratti;

inoltre, in considerazione della loro illegittimità attuale, quali iniziative intendano adottare per ricondurre e mantenere nella legalità l'esercizio di una funzione pubblica tanto socialmente rilevante;

infine, ove dovesse ritenersi opportuno far discendere da determinate situazioni psicofisiche riscontrate in sede istituzionale (ai fini di prestazioni di carattere assicurativo, previdenziale e assistenziale) conseguenti provvedimenti limitativi a tutela della propria ed altrui incolumità, se non ritengano di dover preordinare i termini mediante legge, anche ad evitare iniziative individuali o locali fonte di comportamenti discrezionali e di relativa disparità di trattamento.

(4-02970)

(21 maggio 1986)

RISPOSTA. — Il presidente della commissione sanitaria provinciale per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti, interpellato da questa prefettura, ha informato che la commissione medesima effettua gli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 470 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, su tutte le persone che ad essa si presentano spontaneamente o che le vengano inviate dalle unità sanitarie locali della provincia, dalla prefettura o dall'ufficio della motorizzazione civile.

Gli accertamenti che sono finalizzati a dimostrare l'assenza di «malattie fisiche o psichiche, deficenze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali che possano comunque pregiudicare la sicurezza della guida», vengono effettuati senza alcuna discriminazione delle forme morbose da cui sono affette le persone.

Si soggiunge che l'ufficio della motorizzazione civile invia, per l'esame da parte della succitata commissione, quei conducenti che, in sede di valutazione tecnica dei sinistri stradali, evidenziano perplessità sulle loro capacità psico-fisiche alla guida di autoveicoli.

La sottoposizione, invece, alla visità in questione, a cura di questa prefettura, trae origine da proposte degli organi di polizia che segnalano dubbi sui requisiti psico-fisici di possessori di patente.

In genere si tratta di persone notoriamente tossicodipendenti o alcolizzate.

Nell'ultimo semestre infatti, a cura di questa prefettura, sono state avviate a visita della commissione 45 persone, di cui 24 tossicodipendenti, 4 alcolizzati, 1 malato di mente ed i rimanenti portatori di *handicap*.

Tanto ha riferito la prefettura di Alessandria, per il tramite del Ministero dell'interno.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
CAVIGLIASSO

(26 settembre 1986)

GIUSTINELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere:

le iniziative intraprese dalla RAI — Radiotelevisione italiana — per ovviare all'estrema precarietà della ricezione dei programmi della RAI medesima da parte degli abbonati del comune di Ferentillo, in provincia di Terni;

se sia stato informato che le difficoltà addotte dalla sede regionale per l'Umbria della RAI, in ordine alla «particolare orografia della zona», sono state agevolmente superate dalle televisioni private che pure non fruiscono della riscossione di alcun canone, in quanto non obbligate al rispetto di alcuna concessione di pubblico servizio;

se pertanto non ritenga, in attesa della soluzione dell'annoso problema, di adottare un provvedimento di esonero degli abbonati non serviti del comune di Ferentillo dal pagamento del canone annuale della RAI;

le ragioni che hanno impedito e tuttora impediscono al comune di Ferentillo di stipulare la convenzione che, contemplando «da parte dell'ente locale l'onere per la costruzione delle infrastrutture e da parte della RAI la sistemazione delle antenne ricetrasmittenti e degli apparati con la relativa manutenzione», consentirebbe di risolvere il problema della ricezione del segnale televisivo per un elevato numero di cittadini;

se, di fronte alla persistente inerzia del comune di Ferentillo, la RAI non debba ugualmente porsi il problema, per una elementare esigenza di pari trattamento degli utenti che pagano il canone, di assicurare comunque l'esecuzione dei lavori necessari per consentire la ricezione dei suoi programmi.

(4-02702)

(6 marzo 1986)

RISPOSTA. — Al riguardo è opportuno premettere che il servizio di diffusione dei programmi televisivi da parte della RAI incontra talvolta

serie e complesse difficoltà di ordine tecnico in diverse zone che, analogamente a quella segnalata nella interrogazione, presentano una particolare configurazione orografica, che rende oltremodo precaria la ricezione del segnale.

Si tratta di una situazione ben nota sia a questo Ministero sia alla concessionaria, entrambi impegnati al massimo grado — gli annuali piani di investimento stanno a dimostrarlo — per migliorare ovunque occorra il servizio riducendo sempre più le aree non ancora del tutto servite, eliminando le residue zone tuttora in ombra, utilizzando, dovunque è possibile, le più avanzate risorse tecniche al fine di pervenire ad una soddisfacente soluzione del problema, che valga ad appagare le giuste esigenze delle popolazioni interessate.

È il caso anche di ricordare che l'articolo 10 della convenzione Stato-RAI, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, fa obbligo alla concessionaria di eliminare, per la prima e la seconda rete televisiva, le zone d'ombra esistenti nei capoluoghi di provincia e di estendere il servizio ai centri abitati con popolazione non inferiore a 900 abitanti, mentre per la terza rete TV la diffusione del servizio deve essere assicurata ai medesimi capoluoghi di provincia ed al 65 per cento della popolazione di ogni regione.

Per quanto attiene alla situazione evidenziata dall'onorevole interrogante, si rende noto che la concessionaria RAI, interessata al riguardo, ha precisato che ha già ottemperato nella zona di cui trattasi agli obblighi convenzionali.

Sta di fatto, però, che il comune di Ferentillo ha seri problemi nella ricezione della terza rete TV connessi alla complessa orografia del territorio; per questo motivo il ripetitore di Terni non è in condizioni di servire completamente il centro del paese ed alcune località di limitata consistenza demografica.

La sede regionale di Perugia, fa presente la RAI, ha provveduto, fin dal 1984, ad informare la competente amministrazione comunale che per risolvere la situazione locale sarebbe necessario che la stessa si addossasse l'onere per la realizzazione di appositi impianti ed esattamente un primo impianto idoneo a soddisfare le esigenze del centro urbano e, successivamente, altri due impianti ripetitori per completare la copertura di tutto il rimanente territorio comunale.

Detto comune, a tutt'oggi, non ha dato seguito alle proposte in tal senso formulate dalla sede regionale di Perugia e, perdurando tale stato di inerzia, per i motivi sopra esposti, nessuna iniziativa può essere presa in questo momento da parte della concessionaria del servizio pubblico.

Per quanto concerne, infine, il canone di abbonamento, si precisa che, a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880, il canone stesso è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radiodiffusioni, indipendentemente dalla qualità e dalla quantità dei programmi che si riesce a captare.

L'abbonato che non intende o non può, per qualsiasi ragione, continuare ad usufruire del servizio, deve dare disdetta dell'abbonamento e chiedere il suggellamento dell'apparecchio ricevitore.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVÀ

(1° ottobre 1986)

MILANI Eliseo. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Premesso:

che nel giugno 1985 la signora Graziella Gargantini, insegnante di ruolo in una scuola di Bergamo, ha invitato per una visita in Italia il signor Daya Gunarathna, cittadino dello Sri Lanka, e a tale scopo gli ha inviato un biglietto aereo Colombo-Milano;

che, dinnanzi al rifiuto dell'ambasciata italiana a Colombo di concedere il visto turistico al signor Gunarathna (che, essendo impiegato presso la compagnia Hertz dell'aeroporto di Colombo, non ha interesse nè intenzione di emigrare in cerca di lavoro!), la signora Gargantini, il 4 settembre 1985, ha inviato all'ambasciata una dichiarazione autenticata in carta legale con la disponibilità ad ospitare l'invitato per trenta giorni;

che, successivamente, il 3 ottobre 1985, la signora Gargantini ha ripresentato la propria richiesta all'ambasciata italiana, inviando al tempo stesso al signor Gunarathna un biglietto aereo Milano-Colombo, quale testimonianza inequivoca dell'intenzione del cittadino cingalese di visitare il nostro paese per un breve periodo, ospite della stessa signora Gargantini;

che, nonostante ciò, l'ambasciata italiana, con una lettera datata 31 ottobre 1985, reiterata il 26 novembre 1985, negava il visto turistico, secondo il singolare criterio di valutare «coloro che dimostrano di possedere genuini connotati di turisti, realmente ed unicamente interessati a visitare il nostro paese ed in grado di finanziarsi, con i propri mezzi, le spese di una vacanza che in realtà ben pochi, nello Sri Lanka, sono realmente in grado di affrontare»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministero degli esteri o il Ministero dell'interno abbiano dato disposizione agli uffici italiani nello Sri Lanka di non concedere visti turistici in alcun caso;

quali siano, eventualmente, i criteri attraverso i quali l'ambasciata italiana riconosce ai cittadini cingalesi il possesso di «genuini connotati di turisti»;

se il Governo, soprattutto a seguito delle recenti misure antiterrorismo, intenda chiarire ai nostri uffici all'estero le disposizioni emanate, affinchè tali disposizioni non si trasformino in un indiscriminato e ingiustificato divieto di accesso al nostro paese per i cittadini di alcune nazioni;

se i Ministri interessati non ritengano giustificato il rifiuto del visto opposto al signor Gunarathna e se non ritengano che la vicenda esposta possa avere esito positivo.

(4-02538)

(28 gennaio 1986)

RISPOSTA. — La concessione dei visti da parte delle rappresentanze diplomatiche all'estero è regolata da precise disposizioni in merito, impartite da questo Ministero presentite le altre autorità competenti.

Il ristabilimento dell'obbligo del visto d'ingresso per visite turistiche di durata anche inferiore a trenta giorni nei riguardi dei cittadini dello Sri Lanka è stato a suo tempo adottato — presentito quel Governo — in vista della esigenza generale di arginare l'insediamento indiscriminato (e sovente illegale) degli stranieri in Italia.

Tale esigenza generale, nonchè, nel caso specifico, il problema presentato dal grave fenomeno immigrativo degli srilankesi, ha portato all'adozione di criteri cautelativi in merito alla concessione dei visti di cui trattasi.

È stato infatti riscontrato che nella grande maggioranza dei casi la richiesta di esibizione del biglietto aereo di andata e ritorno, così come di garanzie finanziarie e di offerte di ospitalità, viene soddisfatta con singolare celerità; circostanza abbastanza insolità, trattandosi per la maggior parte di persone con redditi accertati modestissimi, tanto da far sospettare che la documentazione in parola venga fornita agli interessati temporaneamente, per l'esibizione alle ambasciate italiane, con l'intento di trovare un'occupazione non autorizzata nel nostro paese.

Il Ministero dell'interno, per quanto di sua competenza, fa presente che non è stata diramata alcuna disposizione discriminatoria nei confronti di cittadini dello Sri Lanka, nè di altri paesi, ai fini della concessione di visti turistici.

Si è tuttavia riscontato, specie negli utimi anni, che un numero sempre crescente di cittadini stranieri, avvalendosi proprio di visti turistici, si insedia clandestinamente in Italia.

A fronte di tale situazione, pur senza intaccare o sminuire l'autonomo potere dei consoli nel rilascio dei visti turistici, il Ministero dell'interno ha ritenuto opportuno segnalare a questo Ministero il fenomeno per una oculata e ponderata valutazione.

Non esistono condizioni particolari per classificare i turisti stranieri nè schemi per limitare il rilascio dei visti specifici a richiesta. Tale rilascio discende invece da valutazioni obiettive in relazione alla credibilità della richiesta stessa correlata alle condizioni personali del richiedente, che possono essere note *in loco* ai consoli i quali, nei casi dubbi, hanno facoltà di chiedere determinazioni sia al Ministero dell'interno che a questa Amministrazione.

Maggiore cautela viene usata allorchè si tratta di stranieri invitati da cittadini italiani non legati da vincoli di parentela, quando insorga il dubbio che l'invito sia di comodo o per favorire l'immissione in Italia, talvolta nel quadro di traffici di manodopera o di collocamento abusivo, sistema questo oramai più che ricorrente.

Per ciò che riguarda, in particolare, il visto turistico in favore del cittadino dello Sri Lanka Daya Gunarathna, si fa presente che il suddetto si è presentato presso l'ambasciata d'Italia in Colombo per chiedere il visto di ingresso in Italia per turismo il 19 agosto 1985 ed una seconda volta il 16 ottobre 1985.

Il predetto è giunto accompagnato da un interprete perchè non in grado di esprimersi compiutamente se non in lingua cingalese.

Egli ha menzionato entrambe le volte l'esistenza di una parte invitante italiana, la professoressa Graziella Gargantini, ma, dopo attenta valutazione del caso, rinnovata e approfondita a seguito di nuove istanze fatte pervenire dall'invitante, non è stato ritenuto opportuno accogliere la sua domanda per il seguente ordine di considerazioni:

1) le precarie condizioni economiche dell'interessato, sulla soglia della sopravvivenza, hanno giustificato l'impressione che, una volta entrato nel nostro paese per scopi di turismo, avrebbe potuto illegalmente trattenervisi per scopi di lavoro;

2) allorchè si è ripresentato presso l'ambasciata in Colombo, l'interessato aveva abbandonato il lavoro presso la Hertz al fine, secondo informazioni acquisite presso questa ultima, di emigrare in Medio Oriente.

Il Sottosegretario di Stato per il affari esteri
CORTI

(30 settembre 1986)

MURMURA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare al fine di evitare l'assurda e inconcepibile disparità nel trattamento economico per le ore di straordinario effettuato dal benemerito e sacrificato personale appartenente al corpo degli agenti di custodia, nel senso che, mentre per i circa venti minuti giornalieri posti a carico del Ministero dell'interno questo è rapportato a lire 6.112 per ora, quelli restanti, a carico del Ministero di grazia e giustizia, sono valutati 2.250 lire ad ora.

Tale situazione determina giustificate e comprensibili rimostranze logiche e giuridiche, sulla base della parificazione tra le forze di polizia imposta dal chiaro disposto della legge n. 121 del 1981.

(4-02278)

(7 novembre 1985)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero dell'interno.

La legge 1° aprile 1981, n. 121, stabilisce che il corpo degli agenti di custodia appartiene alle forze di polizia ed estende ad esso il trattamento economico previsto per la polizia di Stato (articolo 43).

Fino all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1984, n. 34 (che recepisce l'accordo raggiunto in data 15 dicembre 1983 tra il Governo ed i sindacati di polizia SIULP e DAP), agli appartenenti al corpo degli agenti di custodia, oltre al trattamento economico base, uguale a quello della polizia di Stato, venivano corrisposti:

1) un'adeguata gratifica oraria fissata in 2.250 lire per ogni ora di servizio straordinario;

2) una indennità di servizio penitenziario, stabilita in misura fissa mensile.

Quest'ultima, prevista dalla legge n. 65 del 3 marzo 1983, è stata soppressa con la normativa contenuta nella legge 20 marzo 1984, n. 34, che introduce invece una indennità pensionabile in misura uguale per tutti i corpi di polizia.

La nuova normativa stabilisce anche una riduzione dell'orario settimanale di lavoro (da 40 a 38 ore settimanali) e la retribuzione, come prestazione di lavoro straordinario, della differenza delle due ore (che attualmente vengono retribuite a cura delle prefetture competenti, secondo le tariffe vigenti per gli altri corpi di polizia); inoltre prevede che anche le ulteriori ore di straordinario vengano retribuite nella misura di 6.000 lire circa (articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1984, n. 69).

Tale normativa è stato recepita nel disegno di legge per la riforma del corpo degli agenti di custodia, all'esame del Parlamento, che prevede

l'abolizione della adeguata gratifica ed introduce un limite massimo individuale e di spesa delle ore di lavoro straordinario, che annualmente non potranno superare le 240 ore.

In attesa della realizzazione del predetto disegno di legge, è stato interessato il Ministero del tesoro al fine di eguagliare l'importo della adeguata gratifica a quello corrisposto agli appartenenti alle altre forze di polizia per ciascuna ora di servizio straordinario.

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

(30 settembre 1986)

NERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Richiamato il fatto che l'ANAS ha dato corso ai lavori di ammodernamento in nuova sede della strada statale n. 51, «di Alemagna», nel tratto Vittorio Veneto - Ponte nelle Alpi (Pian di Vedoja), quale stralcio di una carreggiata del progetto esecutivo dell'autostrada, redatto dalla SPEA su commissione della società Batia e successivamente acquistato dalle amministrazioni provinciali di Venezia, Treviso e Belluno;

visto che tanto nel progetto originario autostradale quanto in quello superstradale, in località «Santa Croce», è previsto uno svincolo a servizio del comprensorio dell'Alpago;

tenuto presente che, in forza della legge n. 531 del 12 agosto 1982, la tratta sopra ricordata è stata compresa fra le autostrade quale prolungamento da Vittorio Veneto a Ponte nelle Alpi e con la funzione di collegare la provincia di Belluno con il sistema della rete autostradale nazionale;

atteso che la Società autostrade (gruppo IRI-Italstat), cui dalla suddetta legge è assentita la realizzazione del tratto autostradale Vittorio Veneto - Pian di Vedoja, ha provveduto ad assegnare alla consociata società Bonifica l'incarico di adeguare il vecchio progetto autostradale alla nuova situazione determinatasi per effetto dei lavori compiuti dall'ANAS in sede di realizzazione di quella che sarebbe dovuta essere un'arteria a scorrimento veloce a rinforzo della strada statale «di Alemagna» nella sezione a nord di Vittorio Veneto, in sostituzione provvisoria dell'autostrada;

constatato che l'ANAS non ha compreso fra le opere appaltate i lavori per lo svincolo a «Santa Croce»;

rilevato che tale fatto suscita nelle amministrazioni comunali dell'intera comunità dell'Alpago vive e serie preoccupazioni;

considerato che lo svincolo in località «Santa Croce» rappresenta un'esigenza di somma importanza per l'intera zona dell'Alpago, nonchè un'esigenza per la circolazione del traffico data la notevole distanza rispetto agli altri svincoli di Vittorio Veneto e Ponte nelle Alpi (località Burigo),

l'interrogante chiede al Ministro se non ritenga di sollecitare sia l'ANAS, sia la Società autostrade (gruppo IRI-Italstat), con ferma determinazione, affinchè venga realizzato lo svincolo, in località «Santa Croce» del comune di Farra d'Alpago, dell'autostrada «di Alemagna» da Vittorio

Veneto a Ponte nelle Alpi (Pian di Vedoja) per i motivi indicati in premessa e come previsto nel progetto originario dell'autostrada stessa.

(4-01614)

(6 febbraio 1985)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione in oggetto, concernente i lavori per l'ammodernamento della strada statale n. 51, si rappresenta che nella fase realizzativa dei tre lotti in variante alla citata strada statale n. 51, tra Sella Fadalto e Cadola, quale stralcio ad una carreggiata del progetto SPEA per l'autostrada «di Alemagna», si sono incontrate difficoltà tecniche che hanno comportato conseguenti maggiori spese per perizie suppletive.

Essendo, nel frattempo, intervenuta la legge n. 531, con relativa previsione che i lotti fossero reinclusi nel corpo autostradale, l'ANAS non stanziò le predette maggiori spese, ma — a parità di quanto già finanziato — decise che i lotti fossero lasciati incompleti demandando alla Società autostrade l'onere di portarli a compimento.

In questo quadro anche il previsto svincolo di Santa Croce dovrà essere eventualmente realizzato a cura della concessionaria Società autostrade.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(2 ottobre 1986)

NERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che l'ANAS è stata da più parti invitata ad intervenire urgentemente con tutti i mezzi atti a garantire ed a salvaguardare l'incolumità delle persone e la sicurezza del traffico sulla strada statale n. 51, «di Alemagna», nel tratto «Castellavazzo-Macchietto»;

constatato che, in seguito alle nevicate verificatesi nei giorni 14, 15 e 16 gennaio 1985, detta strada statale è stata chiusa dalle autorità nel tratto Tai di Cadore-Castellavazzo, con conseguenti danni per l'economia dei paesi interessati;

ritenuto urgente l'intervento di ammodernamento della strada in oggetto, così come previsto dal piano decennale presentato, per l'eliminazione del pericolo che grava in località Tovanella, in maniera permanente e, in particolare, nel caso, non infrequente, di copiose nevicate,

l'interrogante chiede al Ministro:

di sollecitare l'ANAS di Bolzano al fine di risolvere urgentemente la situazione di pericolo che spesso si verifica in località Tovanella della strada statale n. 51, «di Alemagna», con la costruzione di adeguate opere di protezione della strada stessa;

di sollecitare l'esecuzione dei lavori di ammodernamento della strada statale n. 51, «di Alemagna», nel tratto «Castellavazzo-Macchietto», così come previsto dal piano decennale presentato dall'ANAS di Bolzano;

di invitare pressantemente l'ANAS di Bolzano ad istituire, come già richiesto anche dallo scrivente con precedenti interrogazioni, rimaste a tutt'oggi senza risposta, un ufficio distaccato dell'Azienda in provincia di Belluno, onde provvedere con la dovuta tempestività agli interventi di

salvaguardia della incolumità delle persone, per la garanzia della libera circolazione e per la eliminazione di tutti quegli inconvenienti che si verificano con ritmo stagionale ricorrente, ma che assumono aspetti di particolare gravità in relazione alla lentezza con la quale talvolta si provvede alla loro eliminazione e si adottano misure cautelative per la sicurezza degli utenti, ma che di fatto bloccano le comunicazioni, anche indispensabili, fra le varie comunità provinciali, con dannose conseguenze sul piano economico e sociale.

(4-01790)

(28 marzo 1985)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

In data 17 aprile 1985 sono stati aggiudicati a varie imprese i lavori per la bonifica delle scarpate di monte e per la costruzione di opere di protezione della strada statale n. 51 «di Alemagna» da Castellavazzo ad Ospitale di Cadore.

Per quanto concerne l'ammodernamento della strada statale in oggetto (nel tratto da Castellavazzo a Macchietto), si informa che i progetti per tali lavori sono stati approntati e sono a disposizione per essere resi esecutivi secondo le priorità previste nel piano decennale di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 531.

Circa l'opportunità di istituire un ufficio distaccato dell'ANAS di Belluno, si è dell'avviso che gli interventi del competente compartimento della viabilità ANAS, aventi come fine la salvaguardia dell'utenza stradale, sono assolutamente tempestivi e che comunque l'eventuale istituzione del citato ufficio distaccato in provincia di Belluno non migliorerebbe la situazione nel caso specifico anche perchè, in occasione di transito particolarmente difficile, è assicurata, da parte del predetto compartimento ANAS, la presenza continua di un proprio funzionario presso la prefettura di Belluno e ciò fino alla cessazione dell'emergenza.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(2 ottobre 1986)

PINTO Michele. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che alla nota carenza negli organici della magistratura si è aggiunta, in questi ultimi giorni, la denuncia preoccupata di quei magistrati più particolarmente impegnati nella lotta alla criminalità organizzata in sedi «difficili» quali Palermo, Napoli, Santa Maria Capua Vetere, eccetera che hanno dichiarato di sentirsi «soli» ed impari per numero ai gravosi e delicati compiti ai quali sono chiamati;

che molti dei predetti magistrati, come ampiamente riportato dalla stampa, hanno maturato il proposito di richiedere il trasferimento in altre sedi giudiziarie, il che comporterebbe evidente e grave pregiudizio alla funzionalità ed all'immagine della giustizia;

che, com'è noto, nel periodo tra il 1941 e 1947, a causa dell'ultimo conflitto mondiale, non furono banditi concorsi per l'ingresso in magistra-

tura, onde si provvide nel dopoguerra (1947 e 1948) con due massicci concorsi alla copertura di circa 800 posti vacanti e pertanto questi magistrati raggiungeranno il limite di età tra il 1987 e 1991;

che entro tale periodo si determinerà, perciò, un'ulteriore, notevole carenza nell'organico, soprattutto per le funzioni corrispondenti a magistrato di appello e di cassazione, non eliminabile con concorsi per uditore giudiziario, mentre sempre più pressante ed oggettivamente indifferibile si fa, come innanzi precisato, la domanda della copertura degli organici largamente deficitari,

l'interrogante chiede di conoscere se, per porre riparo a tale situazione, non si ritenga eventualmente di ricorrere anche all'adozione di un provvedimento di legge che preveda, in via del tutto straordinaria, una breve proroga del collocamento a riposo di magistrati in base ai criteri di massima di seguito indicati, sempre che, ovviamente, persistano i necessari requisiti di piena idoneità fisica e psichica:

a) la proroga può essere concessa per un periodo di tempo che non superi il triennio, sicchè il magistrato non può in nessun caso essere mantenuto in servizio oltre il 73° anno di età (l'efficacia del provvedimento è comunque limitata a 3 anni e non è ripetibile);

b) l'istruttoria della domanda di proroga formulata dal magistrato interessato comporta l'acquisizione del parere motivato dal consiglio giudiziario competente, indicante eventuali stati di salute pregiudizievoli, anche sulla scorta obiettiva dei periodi di malattia intercorsi nell'ultimo triennio, nonchè la sommaria descrizione dell'attività giudiziaria svolta;

c) spetta al Consiglio superiore della magistratura la facoltà di disporre ulteriori indagini prima dell'adozione della deliberazione sulla domanda di trattenimento in servizio o anche nel corso dell'eventuale proroga;

d) il magistrato trattenuto in servizio continua ad esercitare le stesse funzioni o funzioni diverse anche in sedi diverse, con l'espressa esclusione, però, di ottenere l'attribuzione di quelle superiori, ancorchè in possesso della relativa qualifica.

(4-03070)

(24 giugno 1986)

RISPOSTA. — Il limite di età attualmente previsto per il collocamento a riposo dei magistrati e dei professori universitari è notevolmente superiore al limite massimo stabilito per tutto il settore del pubblico impiego e, in tal senso, costituisce già un'eccezione alla quale appare difficile poter apportare ulteriori deroghe, seppure in via transitoria.

Va inoltre osservato che lo scopo cui tenderebbe il provvedimento legislativo prospettato dall'interrogante appare ugualmente perseguibile attraverso il reclutamento per concorso e, più in particolare, mediante l'espletamento di due concorsi l'anno che è ora possibile bandire (in virtù della legge 4 febbraio 1985, n. 11) anche in relazione ai posti che si renderanno vacanti, nel ruolo, nei tre anni successivi.

Al riguardo, si fa presente che, secondo dati elaborati da questo Ministero, i posti disponibili, per collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, alla data del 31 dicembre 1989 e quelli attualmente vacanti saranno presumibilmente quasi interamente coperti sia mediante l'immissione in

possesso, entro la fine del corrente anno, di 302 uditori giudiziari vincitori degli ultimi due concorsi, sia mediante l'espletamento di altre tre procedure concorsuali già *in itinere*.

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

(1° ottobre 1986)

POLLASTRELLI, ANGELIN, BONAZZI, VITALE, CASCIA. — *Al Ministro delle finanze*. — Premesso che la legge 27 febbraio 1984, n. 17, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, ha introdotto la seguente disposizione: «Art. 7-*ter*. — Gli aiuti, premi, contributi, compensazioni finanziarie erogati dall'AIMA devono intendersi interventi destinati al sostegno della produzione agricola e pertanto non sono prestazioni imponibili ai fini dell'IVA», si chiede se il Ministro non intenda, con atto amministrativo o apposito provvedimento, estendere la norma anche alla produzione della pesca marittima e delle acque interne che, ai fini delle citate erogazioni da parte dell'AIMA, si trovano nelle stesse identiche condizioni dell'agricoltura, precisando, nel contempo, che le operazioni stesse debbono essere assimilate a quelle escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

Gli interroganti ritengono che il provvedimento da adottarsi debba assumere carattere di urgenza al fine di ovviare ad una dimenticanza che potrebbe avere pesanti riflessi tributari nei confronti degli esercenti la pesca e dei vari organismi associativi.

(4-01631)

(12 febbraio 1985)

RISPOSTA. — Con la disposizione cui si fa riferimento sono stati esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto gli aiuti, i premi, i contributi e le compensazioni finanziarie erogati dall'AIMA a sostegno della produzione agricola.

Peraltro, attesa la chiara formulazione della norma, non risulta possibile, come propongono gli onorevoli interroganti, estendere con provvedimento amministrativo il suo ambito applicativo a settori diversi da quello espressamente previsto.

D'altra parte, anche nella considerazione che, sia pure limitatamente alla pesca in acque interne, in materia di IVA torna applicabile il medesimo regime forfettario previsto per il settore agricolo dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ciò non toglie che nella sostanza la proposta avanzata meriti adeguato approfondimento per valutare l'opportunità di proporre al Parlamento uno specifico schema normativo.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(26 settembre 1986)

RIGGIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere come intende intervenire per la costruzione dello svincolo per Ciminna-Baucina e Ventimiglia di Sicilia sulla strada a scorrimento veloce Palermo-Agrigento.

La mancata costruzione di detto svincolo ha già determinato parecchi incidenti, anche mortali, per cui si ritiene urgente la soluzione del problema.

(4-01312)

(29 ottobre 1984)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione in oggetto specificata, si rappresenta che il progetto per la costruzione dello svincolo Ciminna-Baucina e Ventimiglia di Sicilia, redatto nell'aprile 1980 e successivamente sottoposto all'esame del consiglio di amministrazione dell'ANAS, fu respinto affinchè venisse adeguato ad alcune norme suggerite in sede di esame del progetto stesso. In seguito fu inserito nel piano decennale dell'ANAS. Successivamente si è proceduto all'aggiornamento di detto progetto.

In data 15 giugno 1985, con foglio n. 15314, in applicazione della legge regionale n. 65 dell'11 aprile 1981, fu richiesto sul progetto medesimo, tramite il competente compartimento dell'ANAS, il parere dell'assessorato territorio e ambiente della regione Sicilia, parere peraltro sollecitato con foglio n. 24324 del 14 ottobre 1985.

L'assessorato stesso, dal canto suo, con nota 5 dicembre 1985, gruppo 17, n. 19776, ebbe a chiedere l'integrazione della documentazione relativa al progetto di cui trattasi mancando — secondo lo stesso — il parere del genio civile. Tale nota fu riscontrata dall'ANAS il 18 dicembre 1985 e fu evidenziato che la costruzione delle rampe non comportava costruzione di opere d'arte e non alterava la situazione geomorfologica dei luoghi, per cui non si ravvisava la necessità dell'autorizzazione prescritta dalla legge sismica, di cui all'articolo 13 della legge n. 64 del 1974.

Forniti tali chiarimenti, si è ora in attesa del parere del nominato assessorato territorio ed ambiente.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(2 ottobre 1986)

SALVATO, RICCI, FLAMIGNI, TEDESCO TATÒ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che in un articolo pubblicato sulla rivista «Frigidaire» di questo mese sono riportate dichiarazioni del pretore di Torre Annunziata, dottor Gargiulo, riguardanti presunti mandanti dell'assassinio del giornalista Siani;

che a queste dichiarazioni, le quali hanno suscitato preoccupazioni e sconcerto nell'opinione pubblica e sono state rese nel pieno svolgimento da parte di altri magistrati dell'indagine, non ha fatto seguito da parte del suddetto pretore alcuna attività di istituto nè alcuna smentita;

considerato che già altre volte il dottor Gargiulo ha rilasciato a diversi giornali generiche dichiarazioni su aspetti delicatissimi quali quelli riguardanti collegamenti tra camorra e partiti politici,

gli interroganti chiedono di sapere se il pretore Gargiulo è stato sentito dal magistrato inquirente titolare dell'inchiesta sull'assassinio Siani e, in caso contrario, per quali motivi.

(4-02462)

(18 dicembre 1985)

RISPOSTA. — In merito al contenuto dell'interrogazione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha riferito di aver provveduto a sentire, in data 6 marzo 1986, il dottor Luigi Gargiulo, pretore di Torre Annunziata, nell'ambito della sommaria istruttoria del procedimento penale relativo all'omicidio del giornalista Giancarlo Siani.

Secondo le notizie assunte da questo Ministero presso il presidente della Corte d'appello di Napoli, il dottor Gargiulo ha, a suo tempo, smentito le dichiarazioni attribuitegli dalla rivista «Frigidaire» in merito a presunti mandanti dell'assassinio del giornalista Siani.

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

(1° ottobre 1986)

SEGA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è informato che la impresa edile Improgeco, con sede in Occhiobello (Rovigo), operante in via esclusiva in Libia, assoggettatasi sin dall'inizio dell'attività al versamento dei contributi previdenziali in favore dei lavoratori italiani impegnati nel cantiere di Bengasi, a seguito delle drammatiche vicende del Mediterraneo si trova attualmente nell'impossibilità di mantenere l'impegno del versamento mensile dei contributi all'INPS.

Considerato che in analoga situazione si trova anche la maggior parte delle imprese italiane operanti in Libia, l'interrogante chiede inoltre se non si ritenga di sospendere per un congruo periodo la riscossione dei contributi previdenziali a tutte le ditte italiane operanti in Libia e colpite da pesanti conseguenze a seguito della difficile e incerta situazione determinatasi dopo i bombardamenti americani.

(4-02981)

(21 maggio 1986)

RISPOSTA. — In risposta alla interrogazione indicata in oggetto si precisa che la Corte costituzionale, con sentenza n. 369 del 1985 — pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1986 — ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, con il quale non sono state previste le assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani impiegati all'estero da ditte italiane.

In merito all'attuazione di tale sentenza, questo Ministero ha reputato necessario, in considerazione dei problemi interpretativi sorti, chiedere un parere al Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto che, pur in mancanza di una specifica regolamentazione legislativa della materia, all'obbligo assicurativo introdotto dalla citata sentenza della Corte costituzionale debba essere data attuazione, con decorrenza 9 gennaio 1986, secondo la normativa in vigore per i rapporti di lavoro in atto sul territorio italiano.

A seguito di quanto sopra, con telegramma del 20 giugno 1986, questa Amministrazione ha pertanto invitato l'INPS e l'INAIL a richiedere alle aziende interessate l'assolvimento degli obblighi contributivi secondo la legislazione nazionale, con possibilità di conguaglio non appena la materia sarà disciplinata con apposito provvedimento di legge.

Per quanto concerne invece la richiesta formulata dall'onorevole interrogante circa l'opportunità di sospendere per un congruo periodo di tempo il pagamento dei contributi previdenziali da parte di tutte le imprese italiane operanti in Libia, si sottolinea che non è possibile aderire alla stessa mancando allo stato attuale il relativo strumento legislativo cui fare correttamente riferimento e che, pertanto, il solo provvedimento amministrativo risulterebbe incongruente ed infondato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(15 settembre 1986)

VALENZA, MASCAGNI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che, con decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 1° aprile 1978, è stato istituito l'ENAP (Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici);

che dopo ben tre anni è stato finalmente approvato, con decreto del Presidente della Repubblica n. 1109 del 6 novembre 1981, lo statuto del suddetto ente;

che, dall'approvazione dello statuto, sono passati altri quattro anni senza che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale abbia ancora provveduto agli adempimenti di sua competenza per la nomina del presidente e del consiglio di amministrazione dell'ENAP,

gli interroganti chiedono di sapere quando il Ministro intenda porre fine a questa incredibile e addirittura scandalosa inadempienza, che reca gravi danni e disagi a cittadini italiani che hanno contribuito e contribuiscono creativamente allo sviluppo della cultura del paese.

(4-02203)

(3 ottobre 1985)

RISPOSTA. — Si informano gli onorevoli interroganti che il consiglio di amministrazione dell'ENAP — Ente Nazionale di Assistenza e Previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici — è stato nominato, per la durata di un quadriennio, con decreto ministeriale del 26 giugno 1986.

Della suddetta nomina il Parlamento viene informato ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 24 gennaio 1978.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(15 settembre 1986)

VECCHI, FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Gli interroganti chiedono se il Ministro è stato informato che la settimana scorsa un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nell'*ex* caserma Bevilacqua di Ferrara, ove hanno sede i servizi di foresteria delle forze di polizia, rendendo così ancora più disastrata la situazione di alloggiamento e di servizio per i lavoratori di pubblica sicurezza i quali in più occasioni, tramite i loro sindacati, hanno fermamente protestato per i disagi cui sono sottoposti.

Pertanto si chiede di sapere se il Ministro ritiene urgente assicurare i dovuti finanziamenti per completare i lavori di ristrutturazione onde garantire una migliore e più dignitosa sistemazione ai lavoratori della polizia impegnati in delicati compiti di istituto, a difesa della collettività e per il rispetto della Costituzione repubblicana.

(4-02437)

(9 dicembre 1985)

RISPOSTA. — Nella giornata del 3 dicembre dello scorso anno, si è sviluppato un incendio nella ex caserma «Bevilacqua» di Ferrara, sede del reparto provinciale della polizia di Stato.

Sono rimasti danneggiati i locali dell'ultimo piano dello stabile e si è determinata la temporanea inagibilità delle camerate riservate agli agenti, per i quali si è reso necessario il temporaneo alloggio presso due alberghi cittadini.

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia Romagna ha provveduto ad effettuare un intervento urgente per il ripristino delle strutture danneggiate, attraverso la predisposizione di una perizia per l'importo di circa 100 milioni di lire.

Successivamente, utilizzando i fondi assentiti al nucleo operativo di Ferrara del medesimo provveditorato per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, è stata redatta un'ulteriore perizia per lavori di riparazione dell'orditura principale, il rifacimento di parte del coperto ed il restauro del cornicione ligneo della ex caserma. Tali lavori, affidati a trattativa privata, sono in fase di esecuzione.

Per quel che concerne il problema della ristrutturazione generale della ex caserma «Bevilacqua», da tempo in precarie condizioni manutentorie, si fa presente che il Ministero dell'interno, anche al fine di attuare il trasferimento in detto stabile degli uffici della questura, ha da tempo stanziato per i relativi lavori la somma di 3 miliardi e 438 milioni di lire.

Da parte del provveditorato regionale alle opere pubbliche, cui appartiene la competenza all'espletamento delle procedure concorsuali di appalto, le opere complessive da eseguire sono state ripartite in tre progetti-stralcio.

Il primo, relativo alla ristrutturazione del corpo principale del fabbricato, prevedeva sia l'esecuzione di opere murarie, da affidarsi a mezzo di licitazione privata, che quella delle opere impiantistiche, da affidarsi autonomamente a mezzo di appalto-concorso.

Espletate le procedure concorsuali relative ai primi lavori, la loro esecuzione si è protratta al di là della previsioni per reiterate sospensioni connesse sia alla esigenza di far luogo alla adozione di perizie suppletive e di variante, che alla necessità di procedere contestualmente alla esecuzio-

ne dei lavori impiantistici, per i quali solo nello scorso gennaio il provveditorato alle opere pubbliche ha proceduto all'aggiudicazione dell'appalto.

Allo stato, avendo il medesimo provveditorato autorizzato il 27 agosto scorso la consegna di questi ultimi lavori alla impresa aggiudicataria, non sussistono impedimenti al completamento di tutte le opere del primo progetto-stralcio entro i primi mesi del prossimo anno.

I lavori relativi alla esecuzione del secondo e terzo progetto-stralcio non potranno aver inizio fino a quando non verranno completati quelli in corso relativi al primo, essendo necessario a tal fine procedere al provvisorio trasferimento, nei locali ora in corso di ristrutturazione, degli uffici e del personale accasermato.

Per sopperire ai ritardi già registratisi, è intendimento del nucleo operativo di Ferrara del provveditorato alle opere pubbliche predisporre un'unica perizia complessiva di accorpamento dei lavori relativi al secondo e terzo stralcio.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(3 ottobre 1986)

VELLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che la Standa s.p.a. sta operando ingenti licenziamenti in tutte le sedi dislocate nel territorio nazionale;

che, oltre ai 2910 lavoratori licenziati, sarebbero in procinto di essere licenziate altre 1100 unità lavorative;

che i bilanci della Standa non sembrano evidenziare una situazione deficitaria tale da giustificare i suddetti provvedimenti,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) se sono state adottate opportune iniziative da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale tese a bloccare i licenziamenti in atto che comprometterebbero la situazione occupazionale delle zone interessate;

b) se i licenziamenti potrebbero riguardare anche la sede di Rieti, pienamente attiva, che vede occupati 52 lavoratori attualmente in sciopero per reclamare contro gli ingiustificati e assurdi provvedimenti adottati dalla Standa s.p.a.

(4-02819)

(15 aprile 1986)

RISPOSTA. — La vertenza Standa si è conclusa, dopo lunghe e difficili trattative, all'inizio del mese di luglio 1986 con la sottoscrizione, presso questo Ministero, di un accordo tra le organizzazioni datoriali e quelle sindacali.

Con tale documento si è affermato che il piano di investimenti e di sviluppo del gruppo Standa costituisce l'elemento centrale e connotativo delle intese raggiunte.

A questo piano, infatti, sono legati sia l'incremento dell'occupazione, in particolare nelle aree meridionali, che la soluzione dei problemi occupazionali, con contestuale assorbimento delle eccedenze, anche mediante il

ricorso, per ulteriori tre anni, alla Cassa integrazione guadagni straordinaria e l'attivazione dell'istituto del prepensionamento.

Questi cosiddetti «ammortizzatori sociali» dovranno, peraltro, essere applicati tenendo conto dei criteri e delle condizioni delineate in sede di stipula dell'accordo stesso.

Sono state contemplate, inoltre, la mobilità del personale all'interno del gruppo Montedison, cui la Standa appartiene, la possibilità del *part-time*, unitamente ad articolazioni sperimentali dell'orario di lavoro, connesse, o conseguenti, all'adozione di nuovi modelli organizzativi.

Tutto quanto sopra dovrà essere definito, sul piano operativo, congiuntamente tra le parti, secondo le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 1983 e sulla scorta dei parametri e delle procedure già fissate nell'accordo del 1985.

L'azienda ha, pertanto, revocato le lettere di licenziamento inviate nel mese di marzo, riammettendo in servizio il personale interessato, con contestuale corresponsione delle diverse competenze fin qui maturate.

L'accordo nel suo complesso e per gli aspetti specifici sarà, infine, sottoposto a verifiche periodiche, di cui la prima è prevista per il prossimo mese di ottobre.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

(15 settembre 1986)